

**Causa C-913/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

13 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

18 novembre 2019

**Ricorrente:**

CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Resistente:**

Gefion Insurance A/S (omissis) (Danimarca)

---

(...)

**DECISIONE**

18 novembre 2019

Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy [Tribunale circondariale di Białystok, VIII sezione commerciale (Polonia)]

[composizione del collegio giudicante]

dopo aver esaminato il 18 novembre 2019 in Białystok

in camera di consiglio,

**la causa promossa da CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**contro Gefion Insurance A/S (Danimarca)**

relativa al pagamento di somme

**DECIDE:**

- I Ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
- 1) **Se l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che nelle controversie tra, da un lato, un operatore economico che ha acquistato da una parte lesa un credito derivante da un'assicurazione della responsabilità civile nei confronti di una compagnia di assicurazione e, dall'altro, tale compagnia di assicurazione non è esclusa la determinazione della competenza dell'autorità giurisdizionale in base all'articolo 7, punto 2, o all'articolo 7, punto 5, del regolamento.**
  - 2) **Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una società di diritto commerciale, che esercita la propria attività in uno Stato membro e che liquida i danni patrimoniali nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore [OR.1] agendo in base ad un contratto stipulato con una compagnia di assicurazione con sede in un altro Stato membro sia una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività di tale compagnia.**
  - 3) **Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso costituisce un criterio autonomo di competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui si è verificato un evento dannoso e dinanzi alla quale un creditore, che ha acquistato dalla parte lesa un credito derivante dall'assicurazione della responsabilità civile, ha proposto un'azione contro la compagnia di assicurazione con sede in un altro Stato membro.**
- II Ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, punto 31, del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco), sospende il procedimento fino alla conclusione del procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### Motivazione

### Fatti

- 1 Il 28 febbraio 2018 si è verificato un sinistro stradale in cui sono stati coinvolti il veicolo della parte lesa, A.M., e il veicolo dell'autore del sinistro che a quel tempo aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile dei possessori di veicoli a motore con la Gefion Insurance A/S.
- 2 Il 1° marzo 2018, durante il periodo di riparazione del veicolo, la persona lesa ha concluso con un'officina meccanica, che agiva sotto forma di società semplice, un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo. La persona lesa, lo stesso giorno in cui veniva quantificato il servizio di noleggio, ha ceduto alla officina meccanica il credito futuro nei confronti della resistente a titolo di rimborso dei costi di noleggio. Il 7 giugno 2018, dopo la fine del noleggio, l'officina meccanica ha emesso la fattura, comprensiva di IVA, per il servizio reso. **[OR.2]**
- 3 Il 25 giugno 2018 la ricorrente, in forza di un contratto di mandato relativo alla cessione del credito, ha acquistato dall'officina meccanica il diritto di agire per recuperare dalla resistente il credito dovuto a titolo di rimborso dei costi di noleggio del veicolo sostitutivo.
- 4 Con comunicazione scritta del 25 giugno 2018 la ricorrente ha chiesto alla resistente il pagamento della somma di cui alla fattura per il noleggio. L'intimazione di pagamento è stata inviata alla Polins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede in Żychlin (Polonia), che rappresentava sul territorio della Polonia gli interessi della resistente, una compagnia di assicurazione estera.
- 5 La liquidazione del danno veniva gestita dalla Crawford Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la "Crawford Polska sp z o.o") che agiva su incarico della resistente. Con decisione del 16 agosto 2018 la Crawford Polska sp z o.o riconosceva una parte della somma richiesta a titolo di rimborso dei costi di noleggio. Secondo i termini della decisione : «agendo in nome e per conto della Gefion Insurance A/S» si è proceduto alla convalida parziale della fattura per il noleggio. Nella parte finale della decisione si informava della possibilità di proporre reclamo alla Crawford Polska sp z o.o. quale soggetto autorizzato dalla compagnia di assicurazione.
- 6 Nella decisione relativa al danno si informava, altresì, della possibilità di proporre un'azione giudiziaria contro la Gefion Insurance A/S, «o in base alle norme sulla competenza generale o davanti all'autorità giurisdizionale del luogo del domicilio, o della sede, del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato, del beneficiario o del legittimato in forza del contratto di assicurazione».
- 7 Il 20 agosto 2018 la ricorrente ha promosso un'azione giudiziaria davanti all'autorità giurisdizionale polacca. A sostegno della competenza dell'autorità giurisdizionale adita è stata fatta valere l'informazione comunicata dalla resistente al pubblico che il suo rappresentante principale in Polonia è la Polins sp. z o.o. di Żychlin (Polonia). La ricorrente ha chiesto che le notifiche alla resistente venissero effettuate all'indirizzo della Polins sp. z o.o..

- 8 L'11 dicembre 2018 è stata emessa un'ingiunzione di pagamento che è stata notificata, unitamente al ricorso, all'indirizzo della Polins sp. z o.o.. [OR.3]
- 9 La resistente con la sua prima memoria, ossia l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza di competenza dell'autorità giurisdizionale polacca. Essa ha fatto valere, come norma in base alla quale determinare la competenza, l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), (in prosieguo: il «regolamento»). La resistente ha dedotto che la ricorrente non è un contraente dell'assicurazione, un assicurato o un beneficiario ma esclusivamente un professionista che acquista crediti derivanti da contratti di assicurazione, che, pertanto, non può beneficiare della facoltà di promuovere un'azione giudiziaria davanti ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello della sede dell'assicurazione.
- 10 A sostegno della sua domanda di rigetto del ricorso, la resistente ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 gennaio 2018, causa C-106/17. Essa ha sottolineato la funzione di protezione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento e ha ribadito, come dichiarato della Corte, che una persona che svolge un'attività professionale nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori in qualità di cedente di tali crediti, non può beneficiare della tutela particolare costituita da forum actoris.
- 11 Nella parte successiva dell'opposizione la resistente ha anche preso posizione sul merito della domanda contenuta nel ricorso.
- 12 La procuratrice – consulente legale, che rappresentava la resistente, ha tratto la legittimazione ad agire in nome della resistente dalla procura conferitale dalla Crawford Polska sp. z o.o., che agiva in nome della resistente. La procuratrice ha depositato, altresì, la procura del 31 maggio 2016 conferita alla Crawford Polska sp. z o.o da membri legittimati del consiglio di amministrazione della Gefion Polska Insurance A/S. Tale procura riguarda «ogni decisione su richieste risarcitorie» nonché «la legittimazione a rappresentare la Gefion in tutti i procedimenti (...) davanti alle autorità giurisdizionali e agli altri enti pubblici».
- 13 Relativamente all'istanza di rigetto del ricorso per difetto di competenza la ricorrente ha sottolineato che la resistente è iscritta alla lista delle compagnie di assicurazione con sede negli Stati membri UE/EFTA autorizzate ad operare in Polonia [OR.4] e controllate dalla Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di vigilanza finanziaria). La resistente vende polizze nel territorio della Polonia ed è inammissibile, secondo la ricorrente, che un'officina meccanica, che accetta dalla persona lesa una cessione del credito a titolo di liquidazione dei costi del servizio di riparazione, non possa agire per ottenere il rimborso dei costi della riparazione davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e in cui è avvenuta la riparazione. Da una tale situazione

deriverebbe che le officine meccaniche si rifiutino di effettuare riparazioni quando l'autore del danno è assicurato con la Gefion Insurance A/S oppure che sia il cliente a dover pagare la riparazione ed a recuperare autonomamente il credito dalla resistente.

## In diritto

### Motivazione del rinvio

- 14 Preliminarmente occorre considerare che in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, la Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) 2012/1215. Questo significa che il regolamento (UE) 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trova applicazione nella presente causa in cui la parte resistente è una società di assicurazioni danese.
- 15 In forza delle norme della procedura civile, uno degli obblighi fondamentali dell'autorità giurisdizionale, in ogni stato e grado del procedimento, è la verifica della propria competenza (articolo 1099, paragrafo 1, primo comma, del codice di procedura civile polacco). La decisione sulla controversia da parte di un'autorità giurisdizionale priva di competenza comporta la nullità del procedimento (articolo 1099, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco). Il presente processo pende tra parti aventi sedi in diversi Stati membri dell'UE. Ciò significa che è necessario che l'autorità giurisdizionale determini la propria competenza in base al regolamento (UE) 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Pertanto, l'autorità giurisdizionale applica direttamente le disposizioni del diritto dell'Unione europea. **[OR.5]** Ciò è giustificato anche nelle ipotesi in cui la parte resistente eccepisca il difetto di competenza dell'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stata proposta l'azione.
- 16 La questione giuridica costituente oggetto del rinvio fa sorgere divergenze nella giurisprudenza delle autorità giurisdizionali nazionali che in casi analoghi adottano decisioni contrastanti<sup>1</sup>. Il persistere di tale situazione potrebbe

<sup>1</sup> Decisione del Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino, Polonia) del 16 maggio 2019, VIII Gz 70/19 -

[http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/iurvsdvkcia/155515000004027\\_VIII\\_Gz\\_000052\\_20\\_U\\_del\\_2019.05.16\\_001;](http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/iurvsdvkcia/155515000004027_VIII_Gz_000052_20_U_del_2019.05.16_001;)

Decisione del Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino, Polonia) del 16 maggio 2019, VIII Gz 52/19 -

[http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/iurvsdvkcia/155515000004027\\_VIII\\_Gz\\_000052\\_2019\\_U\\_z\\_2019-05-16\\_001;](http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/iurvsdvkcia/155515000004027_VIII_Gz_000052_2019_U_z_2019-05-16_001;)

comportare, di fatto, limitazioni al diritto di adire un' autorità giurisdizionale per i soggetti costretti a proporre un' azione davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro. Nelle ipotesi in cui è previsto un termine di prescrizione breve di tre anni, questo potrebbe determinare l' inefficacia del diritto di ottenere il risarcimento.

### Normativa rilevante

- 17 La resistente richiama la sentenza della CGUE del 31 gennaio 2018, causa C-106/17 dove è stato chiarito che l' articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2012/1215, in combinato disposto con l' articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un' azione di responsabilità civile nei confronti dell' assicuratore dell' autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un' autorità giurisdizionale di quest' ultimo Stato membro. Occorre rilevare, senza negare la fondatezza delle suddette argomentazioni della CGUE, che i fatti della presente causa sono diversi e non si conciliano con la tesi della sentenza precedentemente esposta. La resistente non considera il fatto di svolgere [OR.6] l' attività assicurativa nel territorio della Polonia, dove è anche avvenuto il sinistro e dove è stato liquidato il danno. I fatti nella causa C-106/17 riguardavano una compagnia di assicurazione tedesca che assicurava l' autore del sinistro, un cittadino tedesco, e il sinistro stradale si è verificato in Germania.
- 18 Il tenore dell' articolo 13, paragrafo 2, del regolamento indica che le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati, che sono privilegiati nella possibilità di proporre un' azione giudiziaria nei fori alternativi. Questo trova conferma nel considerando 18 del regolamento. La struttura delle disposizioni della sezione 3 evidenzia che queste si riferiscono esclusivamente alle categorie dei soggetti ivi indicate. Al contempo, sembra che l' articolo 10 dia a questi soggetti la facoltà di avvalersi anche della competenza indicata nell' articolo 7, punto 5. Le disposizioni della sezione 3 del regolamento non prevedono una competenza esclusiva ma costituiscono una disciplina speciale rispetto alle regole generali sulla competenza stabilite dal regolamento, prevista in favore della parte più debole della controversia.
- 19 In relazione alla disciplina precedentemente esposta sorge la domanda se nelle controversie riguardanti i diritti derivanti da un' assicurazione le disposizioni della sezione 3 escludono l' applicazione delle disposizioni della sezione 2. Fa

decisione del Sąd Okręgowy w Toruniu (Tribunale regionale di Toruń, Polonia) del 13 giugno 2019, VI Gz 128/19

<http://orzeczenia.torun.so.gov.pl/content/SN/151025000003027> VI Gz 000128 2019 U del 2019.06.13.

propendere verso tale soluzione il tenore preciso dell'articolo 10 del regolamento. I dubbi vengono, invece, amplificati dal testo dell'articolo 12, primo comma, che dispone che «L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili». Relativamente all'assicurazione della responsabilità civile questa disposizione appare superflua alla luce del tenore dell'articolo 7, punto 2, del regolamento, a meno che non si ritenga che le disposizioni della sezione 3 disciplinino tutte le controversie assicurative, escludendo l'applicazione dell'articolo 7. Invero, questo significherebbe che nei casi dei soggetti che non beneficiano delle agevolazioni indicate nella sezione 3 un'azione giudiziaria debba essere proposta davanti ad un'autorità giurisdizionale del luogo del domicilio, o della sede, del convenuto, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Conseguentemente verrebbero esclusi i criteri di competenza di cui all'articolo 7, punti 2 e 5, del regolamento medesimo.

- 20 La sopra esposta disciplina sulla competenza contenuta nella sezione 3 è esaustiva soltanto in riferimento alle controversie assicurative che riguardano le categorie di soggetti privilegiati. Si pone pertanto la questione di determinare la competenza quando la controversia[OR.7] è sempre di natura assicurativa, ossia quando una pretesa è fondata sulle disposizioni in materia assicurativa, ma la parte attrice non è un soggetto definito come parte più debole del rapporto giuridico.
- 21 Secondo il giudice del rinvio, poiché la parte ricorrente è un professionista che ha acquistato dalla persona lesa un credito nei confronti dell'assicuratore derivante dall'assicurazione della responsabilità civile dell'autore del sinistro, nella causa in esame sono applicabili i criteri di competenza previsti nella sezione 2 del regolamento. Il titolo della sezione 2 si riferisce alle «competenze speciali» intese come un catalogo di eventi giuridici ai quali è necessario ricollegare la competenza dell'autorità giurisdizionale nelle ipotesi in cui non si applicano le sezioni da 3 a 7. In ciò consiste la specialità delle competenze che cede di fronte alle regole previste dalle sezioni da 3 a 7, ma che, in considerazione del tenore dell'articolo 5, paragrafo 1, deroga alla competenza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- 22 L'articolo 7, punto 5, dispone chiaramente che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata.
- 23 Occorre osservare, al contempo, che la Gefion Insurance A/S svolge attività in Polonia ed è iscritta al registro della Commissione di vigilanza finanziaria quale compagnia di assicurazione di uno Stato membro dell'UE autorizzata ad operare in Polonia. Invero, essa non è sottoposta alla vigilanza della Commissione di vigilanza finanziaria ma di un ente corrispondente in Danimarca (Finanstilsynet). Questo può significare, e il giudice del rinvio propende verso tale interpretazione,

che essa opera in Polonia attraverso «un'altra sede d'attività» ai sensi dell'articolo 7, punto 5, del regolamento, a maggior ragione se si considera il fatto che la resistente, nelle questioni riguardanti i suoi interessi, è rappresentata in Polonia dalla Crawford Polska sp. z o.o. che si occupa della liquidazione di danni.

- 24 Il giudice del rinvio sottolinea che la soluzione adoperata dal convenuto di svolgere l'attività sui mercati di altri Stati membri attraverso due società distinte, che non costituiscono succursali ai sensi del kodeks spółek handlowych (codice delle società commerciali polacco), può creare difficoltà nella individuazione del soggetto incaricato a liquidare **[OR.8]** i danni ed a rappresentare la compagnia di assicurazione nei procedimenti contro la stessa instaurati<sup>2</sup>. Peraltro, questa situazione ha comportato che alla Commissione di vigilanza finanziaria fossero presentati numerosi esposti, seguiti da controlli della Finanstilsynet dai quali sono emerse numerose irregolarità<sup>3</sup>.
- 25 La CGUE, interpretando le nozioni di «succursale», «agenzia» e di «qualsiasi altra sede d'attività», ha indicato due criteri per determinare se un'azione giudiziale concernente l'attività di una determinata succursale abbia un collegamento con uno Stato membro. In primo luogo, tali nozioni presuppongono l'esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre (v. sentenza del 18 marzo 1981, *Blanckaert & Willems*, 139/80, Racc. 1981, pag. 819, [EU: C:1981:70] punto 11). In secondo luogo, la controversia deve riguardare gli atti relativi alla gestione di tali enti o gli impegni assunti da questi ultimi in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato in cui essi sono stabiliti (sentenza del 22 novembre 1978, *Somafer*, 33/78, Racc. pag. 2183, [EU: C:1978:205] punto 13).
- 26 Secondo il giudice del rinvio la società incaricata dal convenuto di liquidare il danno rispetta questi criteri. Essa costituisce un soggetto autonomo (una persona giuridica) e possiede la piena legittimazione a compiere atti con effetti giuridici per la compagnia di assicurazione.
- 27 Inoltre, una situazione in cui un soggetto straniero che svolge attività economica, nel caso concreto l'attività di assicurazione, in uno Stato membro dell'UE non

<sup>2</sup> Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznan, Polonia) il 15 gennaio 2019 – *Corporis Sp. z o.o. di Bielsko Biała contro Gefion Insurance A/S di Copenhagen* – causa C-25/19 (2019/C 164/12): se l'articolo 152, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 151, della direttiva 2009/138/CE e con il considerando 8 del regolamento 2007/1393, debba essere interpretato nel senso che il potere di rappresentanza di una compagnia di assicurazione, diversa dalle compagnie di assicurazioni sulla vita, conferito ad un procuratore si estende alla ricezione di atti introduttivi di una causa riguardante il risarcimento danni da incidente stradale.

<sup>3</sup> <https://www.finanstilsynet.dk/TilsvniWurderinger-af-finansielle-virksomheder/2019/Gefi> on 110719/Engelsk-version

possa essere chiamato in giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di tale [Or.9] Stato sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento. Il considerando 76 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), dispone che: «Alla luce della crescente mobilità dei cittadini dell'Unione, cresce sempre più l'offerta transfrontaliera di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Per garantire che il sistema della carta verde e gli accordi tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri continuino a funzionare adeguatamente, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sul loro territorio in regime di prestazione di servizi di aderire all'Ufficio nazionale nonché al fondo di garanzia istituito nello Stato membro in questione e di partecipare al loro finanziamento. Lo Stato membro in cui sono prestati i servizi dovrebbe imporre alle imprese che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli di designare un mandatario sul suo territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione ai sinistri e di rappresentare l'impresa interessata».

- 28 Invece, ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva: «[è] assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia». Quanto sopra esposto induce a ritenere che la Crawford Polska sp z o.o. debba essere trattata come un'altra sede d'attività ai sensi dell'articolo 7, punto 5, del regolamento.
- 29 Il giudice del rinvio, nonostante i dubbi precedentemente espressi, propende verso una risposta positiva a tutte le questioni pregiudiziali. [OR.10]

(omissis)[nome del giudice]